



CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI febbraio 2024

1) Ambito di applicazione

Le presenti condizioni generali (le **Condizioni**) si applicano agli ordini d'acquisto di beni e/o servizi (gli **Ordini**) emessi da Vree Health Italia S.r.l. (**VREE**), ad eccezione dei casi in cui MSD e il fornitore (il **Fornitore**) abbiano sottoscritto uno specifico contratto avente il medesimo oggetto dell'Ordine o un'altra versione delle condizioni generali di MSD.

Le presenti Condizioni prevalgono sulle eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore.

2) Obblighi del Fornitore

Il Fornitore si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto dell'Ordine con la massima diligenza e professionalità, facendosi carico in via esclusiva di tutti i rischi economici e operativi derivanti dalle predette prestazioni nonché di mantenere un'adeguata struttura ed organizzazione di mezzi e di persone in grado di garantire una puntuale e corretta esecuzione delle obbligazioni assunte.

Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, si obbliga a rispettare tutte le disposizioni legislative, regolamentari, le norme e le prescrizioni impartite dalle autorità competenti riguardanti l'esecuzione dell'Ordine.

Il Fornitore dichiara, altresì, di possedere tutte le capacità finanziarie, tecniche e organizzative per l'esatta esecuzione dell'Ordine.

Il Fornitore s'impegna a manlevare e tenere indenne MSD da qualsiasi pretesa possa essere avanzata da terzi, sia in via giudiziale che stragiudiziale, comunque connessa alle attività oggetto dell'Ordine.

3) Personale del Fornitore

Il personale impiegato dal Fornitore nell'attività oggetto dell'Ordine dovrà essere in possesso di idonee competenze e professionalità. A semplice richiesta di MSD, il Fornitore dovrà mettere a disposizione di questa l'elenco del personale utilizzato nell'esecuzione dell'Ordine. È specifico diritto di MSD di non accettare l'adempimento del Fornitore nel caso questi impieghi persone prive dei requisiti indicati nell'Ordine e/o richiesti dalla legge ovvero persone prive dei requisiti ritenuti necessari da MSD per eseguire l'Ordine con la massima diligenza e professionalità.

Il Fornitore si obbliga ad assolvere tutti gli oneri retributivi, contributivi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale impiegato nell'attività oggetto dell'Ordine previsti dalla vigente normativa di legge e dal Contratto Collettivo applicabile, e rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro previste dalla normativa nazionale (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione dell'Ordine.

Resta in ogni caso escluso per il personale del Fornitore ogni carattere di subordinazione a poteri direttivi, organizzativi o disciplinari di MSD o di inserimento nella struttura gerarchica e organizzativa di quest'ultima.

Il Fornitore si obbliga a sollevare e tenere indenne MSD da: (i) qualsiasi pretesa che possa essere avanzata in qualsiasi momento e a qualsiasi titolo dal personale del Fornitore, sostenendo tutti i costi e gli oneri che dovessero derivare a MSD da eventuali controversie di lavoro promosse dal proprio personale nei confronti di MSD; (ii) ogni perdita, spesa o danno o responsabilità che possa derivare a MSD a seguito di atti o omissioni imputabili al personale impiegato dal Fornitore nell'esecuzione dell'Ordine.

4) Autonomia delle parti

Le parti si danno atto che con l'Ordine non s'istituisce alcun rapporto di agenzia o di tipo affine né di mandato con rappresentanza, associazione in partecipazione o altra forma di impresa comune tra le stesse, che pertanto restano pienamente autonome ed assumono la gestione delle proprie attività con mezzi e personale proprio ed ciascuna a proprio rischio.

Il Fornitore da atto di non essere legato da alcun vincolo di esclusiva nei confronti di MSD e che pertanto il rifiuto d'accettare incarichi da soggetti diversi da MSD sarà frutto di una propria scelta imprenditoriale, in nessun modo addebitabile a MSD.

5) Diritti di proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo know-how, marchi, copyright, scoperte e invenzioni, brevettabili o meno, scaturenti dai servizi oggetto dell'Ordine sono di titolarità di MSD sin dalla loro origine. Pertanto, posto che il corrispettivo pattuito comprende anche l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di attività tutelabili con l'attribuzione di diritti di proprietà intellettuale, il Fornitore è obbligato a porre in essere qualsiasi attività necessaria a rendere la titolarità di tali diritti in capo a MSD pubblica e opponibile a terzi.

6) Rischio di perdita o di danneggiamento

Il rischio di perdita e/o di danneggiamento dei beni oggetto dell'Ordine sarà a carico del Fornitore fino al momento dell'intervenuta consegna nei locali di MSD identificati nell'Ordine.

7) Vizi dei beni e dei servizi

Nel caso in cui i beni ovvero i servizi oggetto dell'Ordine siano viziati, MSD potrà chiedere a sua discrezione:

- (i) la restituzione delle somme pagate o la riduzione del prezzo corrisposto;
- (ii) l'eliminazione dei vizi a spese del Fornitore;
- (iii) la sostituzione dei beni o dei servizi con altrettanti della stessa specie, ma che rispondano alle specifiche richieste; salvo il risarcimento del danno.

8) Termini di pagamento

Salvo diversa pattuizione presente nell'Ordine, le parti, esercitando la facoltà prevista dall'art. 4 comma 3 del D.lgs. n. 231 del 2002 e successive modifiche, concordano espressamente che il pagamento sarà effettuato entro 90 (novanta) giorni dalla data della relativa fattura a condizione che:

- a. la fattura del Fornitore sia in linea con le procedure contabili di MSD;
- b. i beni siano stati consegnati a MSD e da questa accettati;
- c. i servizi siano stati effettuati e accettati, espressamente ovvero tacitamente, e senza riserve da MSD;
- d. la fattura contenga il numero d'ordine di MSD.

Nel caso di beni viziati ovvero di servizi non approvati, la relativa fattura sarà pagata entro i 90 (novanta) giorni dal momento in cui i vizi siano eliminati o i beni e servizi siano sostituiti dal Fornitore, fatto comunque salvo il diritto di MSD al maggior danno.

9) Compliance

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che MSD ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 e un Codice Etico (reperibili sul sito www.msd-italia.it) ed è soggetta alla normativa statunitense FCPA (Foreign Corrupt Practices Act). Qualsiasi condotta contraria alle suddette norme e principi del Fornitore costituirà causa di immediata risoluzione del rapporto instaurato con l'Ordine da parte di MSD da esercitarsi ai sensi del successivo art. 15.

Il Fornitore si impegna a non effettuare pagamenti diretti od indiretti di denaro od altre attività (cumulativamente Pagamenti) ad alcun Funzionario Pubblico (come in appresso definito), ove tale Pagamento sia finalizzato ad influenzarne le decisioni o l'attività con riferimento all'oggetto dell'Ordine od ogni altro aspetto dell'attività di MSD. "Funzionario Pubblico" significa qualsiasi persona ricompresa nella definizione di "pubblico ufficiale" di cui all'art. 357 del Codice Penale, incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, (i) persone che agiscano quali funzionari, impiegati o dipendenti a qualsivoglia titolo di un governo o di un'organizzazione pubblica internazionale, o (ii) rappresentanti o funzionari di partiti politici o candidati ad incarichi politici od amministrativi pubblici.

MSD si impegna per sé stessa e per i suoi Fornitori a rispettare i più elevati standard etici e di compliance, ivi inclusi i diritti umani fondamentali, a trattare in modo equo ogni individuo, a offrire condizioni di lavoro sicure e non dannose per la salute, a rispettare l'ambiente, ad adottare sistemi di gestione appropriati e a svolgere la propria attività in modo etico. Senza pregiudizio di alcuna delle obbligazioni o delle garanzie previste nelle presenti Condizioni, MSD confida che il Fornitore si impegni a rispettare la lettera e lo spirito del Codice di Condotta dei Partner Commerciali del gruppo MSD (il Codice), in vigore al momento, consultabile al seguente link <http://www.msd.com/about/how-we-operate/code-of-conduct/home.html>.

Vree Health Italia S.r.l.

Società a responsabilità limitata con socio unico

Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.

Sede Legale Via Vitorchiano n° 151, 00189 Roma (RM)

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, REA n° RM-1137913

Partita IVA e Codice Fiscale 09075041005



CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI febbraio 2024

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione tutta la documentazione che sarà richiesta da MSD, entro limiti di ragionevolezza, per dimostrare il proprio rispetto del Codice. In caso di contrasto tra le obbligazioni qui indicate e il Codice, da una parte, e qualsiasi altra disposizione prevista nelle presenti Condizioni, dall'altra, prevarrà, limitatamente a tale contrasto, l'altra disposizione contenuta nelle presenti Condizioni.

Per assicurare che il Fornitore sia conforme alle aspettative enunciate nel Codice, MSD si riserva il diritto, a sua esclusiva e insindacabile discrezione, di ispezionare le attività, i libri contabili e i registri del Fornitore. MSD comunicherà con ragionevole anticipo ogni ispezione e si riserva il diritto di condurre le ispezioni con personale proprio o incaricando terzi di sua scelta. Il Fornitore dovrà dare conferma della ricezione della comunicazione di MSD nel minor tempo possibile e dovrà altresì confermare la data in cui avrà luogo l'ispezione entro 14 (quattordici) giorni dalla ricezione della comunicazione stessa. Durante l'ispezione o in relazione ad essa, MSD o i terzi da questa incaricati potranno intervistare i dipendenti del Fornitore. Il diritto di ispezione di cui al presente articolo si aggiunge ad ogni altro diritto di ispezione garantito dalle presenti Condizioni.

Nel caso in cui all'esito di una ispezione si identifichi una non conformità del Fornitore al Codice, il Fornitore dovrà immediatamente intraprendere azioni correttive per correggere tale non conformità. MSD si riserva il diritto di approvare ogni azione correttiva. Le azioni correttive dovranno essere messe in atto dal Fornitore a proprie spese. MSD si impegna, quando possibile, a cooperare con il Fornitore per porre rimedio alle ipotesi di non conformità e mettere in atto un piano d'azione.

Qualora il Fornitore rifiuti di acconsentire ad una ispezione, oppure rifiuti o non riesca ad intraprendere azioni correttive, fermi restando ogni ulteriore diritto o facoltà garantiti dalle presenti Condizioni, MSD si riserva il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa dal successivo art. 15, nel caso in cui il Fornitore non porti a termine le azioni correttive entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione scritta di MSD.

Senza pregiudizio di alcuna delle obbligazioni del Fornitore e delle obbligazioni e garanzie previste nelle presenti Condizioni, MSD confida che il Fornitore si attenga alla lettera e allo spirito delle Aspettative delle prestazioni del fornitore del gruppo MSD, in vigore al momento, una copia delle quali è consultabile al seguente link: <http://www.msd.com/about/how-we-operate/code-of-conduct/home.html>. In caso di contrasto tra le obbligazioni qui indicate e le Aspettative delle prestazioni del fornitore di MSD, da una parte, e qualsiasi altra disposizione prevista nelle presenti Condizioni, dall'altra, prevarrà, limitatamente a tale contrasto, l'altra disposizione contenuta nelle presenti Condizioni.

10) Cessione del contratto

L'Ordine è stato emesso in considerazione delle capacità tecniche del Fornitore. Il rapporto instaurato con l'Ordine pertanto non è cedibile, né in tutto né in parte, senza il preventivo consenso scritto di MSD.

In caso di cessione del rapporto instaurato con l'Ordine il Fornitore si obbliga a far conoscere al cessionario le Condizioni. Il Fornitore è in ogni caso ritenuto responsabile nei confronti di MSD dell'esecuzione da parte del terzo cessionario dell'Ordine. A tal fine e in deroga a quanto previsto dall'art. 1408 co. 3 c.c., MSD dovrà dare notizia al Fornitore dell'inadempimento del cessionario nel termine di 90 (novanta) giorni dalla conoscenza dello stesso.

11) Confidenzialità

Il Fornitore è a conoscenza del fatto che tutte le informazioni relative all'Ordine e a MSD, che gli siano state messe a disposizione da quest'ultima o di cui comunque sia venuta a conoscenza nell'esecuzione dell'Ordine, ivi incluse le informazioni segrete ai sensi degli artt. 98 ss. del Codice della Proprietà Industriale, costituiscono informazioni riservate (le Informazioni Riservate).

Il Fornitore si obbliga a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare le Informazioni Riservate nonché a utilizzarle esclusivamente ai fini di cui all'Ordine.

Il Fornitore si obbliga inoltre a: (a) adottare tutte le misure necessarie a evitare che le Informazioni Riservate vengano a conoscenza di terzi; (b) limitare la comunicazione delle Informazioni Riservate ai soli dipendenti, assistenti, collaboratori, consulenti o altri incaricati che abbiano un'effettiva necessità di conoscerle per l'esecuzione dell'Ordine; (c) non rendere

pubbliche o accessibili le Informazioni Riservate a meno che ciò non le sia consentito espressamente per iscritto da MSD.

In caso di termine, a qualsiasi titolo, del rapporto instaurato con l'Ordine, il Fornitore dovrà restituire a MSD tutti i documenti contenenti Informazioni Riservate.

Gli obblighi di cui al presente articolo vincoleranno il Fornitore, anche per l'operato dei propri dipendenti, assistenti, collaboratori, consulenti o altri incaricati, per tutta la durata del rapporto instaurato con l'Ordine nonché successivamente alla sua cessazione per qualsiasi causa.

12) Privacy

Le parti tratteranno i dati personali, anche di terzi, raccolti nel corso dei rapporti oggetto delle presenti Condizioni in qualità di autonomo titolare del trattamento secondo la definizione di cui al D.lgs. 196/2003 (il Codice Privacy). Ciascuna delle parti si impegna a trattare i dati in modo leale e corretto, per finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'Ordine nonché a tutelare la loro riservatezza, nel rispetto delle disposizioni del Codice Privacy anche con riguardo ai profili della sicurezza del trattamento.

MSD potrà condividere i dati personali acquisiti nel corso dei rapporti oggetto delle Condizioni all'interno del proprio gruppo (società collegate, controllate e/o che ne detengono il controllo), e, in particolare, con la capogruppo negli USA (Merck & Co. Inc., Rahway, NJ USA), in conformità con quanto previsto dal Codice Privacy. A tale riguardo, si rappresenta che Merck & Co., Inc. Rahway, NJ USA ha sottoscritto e adottato i "Safe Harbor Privacy Principles" predisposti dal Dipartimento Americano del Commercio nel rispetto della direttiva 95/46/CE e approvati dalla Commissione Europea in quanto idonei a garantire un livello adeguato di protezione dei dati trasferiti negli USA.

Il Fornitore si assume sin d'ora la piena responsabilità in caso di eventuali azioni e richieste di risarcimento da parte di terzi per violazione delle norme del Codice Privacy commesse in relazione ai dati personali acquisiti e trattati nel corso dei rapporti regolati dalle Condizioni. Il Fornitore manleva quindi MSD per ogni costo, spesa o altra perdita economica causati da azioni degli utenti o dei terzi nei suoi confronti per fatto e colpa del Fornitore.

13) Diritto d'ispezione

MSD ha il diritto di ispezionare, verificare e/o, su richiesta specifica, ricevere copia della documentazione contabile del Fornitore connessa direttamente con le attività oggetto dell'Ordine come, ad esempio, fatture ricevute da subappaltatori o pagamenti effettuati a favore di terze parti, documentazione di spese fatturate a MSD, così come ogni altra fonte documentale idonea a motivare le partite economiche scaturenti dai medesimi rapporti.

Il personale o i consulenti di MSD con il supporto di personale del Fornitore, potranno svolgere ispezioni e verifiche presso quest'ultima o nel luogo ove sono custoditi i documenti contabili, in qualsiasi momento nei giorni lavorativi, a condizione che sia stato reso sufficiente preavviso. In caso di richiesta di invio di documenti contabili gli stessi dovranno essere forniti entro un tempo massimo di 3 (tre) giorni.

Il diritto di ispezione e verifica di cui al presente articolo, potrà essere esercitato fino a 5 (cinque) anni dal termine dell'esecuzione dell'Ordine.

14) Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione dovrà essere resa per iscritto all'indirizzo e all'attenzione delle persone di volta in volta indicate dalle parti nell'Ordine e si considererà regolarmente e validamente effettuata se inviata tramite raccomandata a.r. o PEC. In caso di comunicazioni inviate tramite e-mail non certificata, fax o altri mezzi di comunicazione, esse si considereranno regolarmente effettuate nel momento in cui il destinatario dia espressamente atto per iscritto di averle ricevute.

15) Clausola risolutiva espressa

MSD avrà facoltà di risolvere il rapporto instaurato con l'Ordine ai sensi dell'art. 1456 c.c. senza previa diffida nel caso in cui il Fornitore sia inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 2, 3, 9, 11 e 12. La risoluzione sarà comunicata ai sensi del precedente art. 14 ed avrà effetto immediato.

Vree Health Italia S.r.l.

Società a responsabilità limitata con socio unico

Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.

Sede Legale Via Vitorchiano n° 151, 00189 Roma (RM)

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, REA n° RM-1137913

Partita IVA e Codice Fiscale 09075041005